

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. b

² L'impresa deve dimostrare che:

- b. per l'offerta di trasporto esistente di altre imprese non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica, in particolare che:
 1. nel traffico a lunga distanza non è pregiudicata l'esistenza delle offerte di trasporto che hanno ricevuto una concessione dalla Confederazione,
 2. nel traffico regionale le offerte di trasporto cofinanziate dall'ente pubblico con contributi d'esercizio o d'investimento sono completate;

Titolo prima dell'art. 11a

Sezione 2a: Mobilità multimodale

Art. 11a

¹ La Confederazione sostiene lo sviluppo di servizi che comprendono diversi mezzi di trasporto (mobilità multimodale). Almeno una parte del servizio deve essere fornita da un'impresa titolare di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.

² La Confederazione si adopera affinché le imprese e gli altri fornitori di mobilità migliorino la disponibilità e lo scambio dei dati tecnici relativi alle loro offerte di mobilità nonché l'accesso alle loro infrastrutture di distribuzione.

³ La Confederazione può sostenere infrastrutture per i dati e la distribuzione.

⁴ Le imprese garantiscono un accesso non discriminatorio e trasparente ai loro dati tecnici e alle loro infrastrutture di distribuzione. Per tale accesso possono riscuotere congrui indennizzi di utilizzazione.

Art. 17 cpv. 1 lett. f, cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 3 e 4

¹ Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci. Convengono in particolare:

- f. la gestione di un'infrastruttura comune di distribuzione.

^{1bis} Mettono a disposizione per tempo i dati tecnici e personali necessari per l'infrastruttura comune di distribuzione.

^{1ter} Garantiscono agli intermediari della mobilità di cui all'articolo 23a l'accesso all'infrastruttura comune di distribuzione.

³ Le convenzioni sul trasporto diretto, sulla responsabilità e sull'accesso all'infrastruttura comune di distribuzione possono tener conto degli interessi particolari di singole imprese soltanto per quanto non pregiudichino gli interessi generali del trasporto pubblico. Tali convenzioni devono essere sottoposte per approvazione all'UFT.

⁴ Se le imprese non provvedono per tempo ad allestire un trasporto diretto conforme ai bisogni o un accesso all'infrastruttura comune di distribuzione, l'UFT emana le disposizioni che s'impongono.

¹ FF ...

² RS 745.1

Art. 19 cpv. 1^{bis}

^{1 bis} Offre anche, senza discriminazioni, contratti facilmente accessibili che non richiedono il trattamento di dati personali.

Art. 19a Trattamento di dati personali

¹ Per il trattamento dei dati personali le imprese sottostanno agli articoli 12–15 della legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati (LPD). Se agiscono a titolo sovrano e limitano i diritti o la libertà delle persone, sottostanno invece agli articoli 16–25^{bis} LPD.

² Le imprese possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l'esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell'esercizio o dell'infrastruttura. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti di un'impresa. L'impresa rimane responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

³ La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.

*Titolo prima dell'art. 23a***Sezione 4a: Intermediari della mobilità multimodale***Art. 23a*

¹ Chiunque intende svolgere l'intermediazione di servizi di mobilità multimodale (intermediario della mobilità) deve:

- a. avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera; e
- b. farsi iscrivere nel registro tenuto dalla ComFerr secondo l'articolo 40a^{ter} capoverso 3^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1957⁴ sulle ferrovie.

² Gli intermediari della mobilità hanno, nei confronti delle imprese, il diritto di utilizzare l'infrastruttura comune di distribuzione secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera f.

³ Hanno, nei confronti delle imprese, l'obbligo di:

- a. fornire, su richiesta delle imprese, garanzie adeguate per l'accesso all'infrastruttura comune di distribuzione secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera f;
- b. conteggiare i titoli di trasporto venduti;
- c. trasmettere tempestivamente i dati tecnici e personali necessari per il conteggio e il controllo;
- d. pagare tempestivamente le tariffe stabilite dalle imprese;
- e. rispettare le prescrizioni delle imprese, in particolare per quanto concerne la definizione dei titoli di trasporto;
- f. fornire all'utenza servizi alle stesse condizioni concordate dalle imprese nelle convenzioni secondo l'articolo 17 capoverso 3.

⁴ Possono definire liberamente i loro prezzi.

⁵ Hanno, nei confronti delle imprese, lo stesso diritto di percepire provvigioni di intermediazione che hanno le imprese tra di loro.

Art. 37 cpv. 4, primo periodo

⁴ Oltre alla verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi, l'UFT può effettuare verifiche più approfondite presso le imprese

Art. 54

Abrogato

Art. 56 cpv. 1

¹ Le controversie patrimoniali tra l'utente, l'intermediario della mobilità e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

³ RS 235.1

⁴ RS 742.101

II

La legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 8c capoverso 4, 40b capoverso 2 lettera a, 66 capoverso 1, 89 capoverso 3 e 91 capoverso 3 l'espressione «legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori» è sostituita con «LTV».

² Nell'articolo 40b capoverso 3 l'espressione «legge sul trasporto di viaggiatori» è sostituita con «LTV».

Art. 6 cpv. 2 lett. b

² Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:

- b. l'esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l'articolo 11 della legge del 20 marzo 2009⁶ sul trasporto di viaggiatori (LTV); e

Art. 40a^{ter} cpv. 1 lett. g, cpv. 2 lett. f e cpv. 3^{bis}

¹ La ComFerr giudica le controversie concernenti:

- g. la garanzia di un accesso senza discriminazioni all'infrastruttura comune di distribuzione secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera f LTV.

² Sorveglia:

- f. l'accesso all'infrastruttura comune di distribuzione.

^{3bis} Tiene un registro pubblico degli intermediari della mobilità di cui all'articolo 23a LTV.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 742.101

⁶ RS 745.1